PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Statuto

Approvato dal Sesto Congresso del P. C. I.

ROMA
1949

Statuto
del
Partito Comunista Italiano

Art. 1

Il Partito Comunista Italiano

Il Partito comunista italiano è l'organizzazione politica dei lavoratori italiani i quali lottano in modo conseguente per la distruzione di ogni residuo del fascismo, per l'indipendenza e la libertà del paese, per la edificazione di un regime democratico e progressivo, per la pace tra i popoli, per il rinnovamento socialista della società.

Il Partito è una organizzazione unitaria, combattiva, retta da una disciplina volontaria che impegna tutti i suoi membri ed è amministrato in modo democratico dal Comitato Centrale e dalle altre istanze dirigenti del Partito.

Art. 2

I membri del Partito

Possono iscriversi al Partito comunista italiano tutti i lavoratori onesti di ambo i sessi che abbiano raggiunto il 18° anno di età, indipendentemente dalla razza, dalla fede religiosa e dalle convinzioni filosofiche. Ogni membro del Partito è tenuto ad accettare il programma politico e lo statuto del

Partito, a lavorare in una delle sue organizzazioni e a pagare regolarmente la tessera e le quote.

Art. 3

La domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione al Partito deve essere presentata per iscritto e contenere tutte le informazioni biografiche che vengono richieste. Essa deve essere sottoscritta da almeno due membri del Partito, i quali, garantendo l'onestà morale e politica del richiedente, sono tenuti a fornire sul suo conto le necessarie informazioni. La garanzia deve essere motivata per iscritto ed i garanti devono avere almeno un anno di anzianità di partito.

Art. 4

Presentazione della domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione al Partito deve essere presentata al Comitato direttivo della Cellula del luogo di lavoro del richiedente, ove questa esista, o della Cellula di strada o

di villaggio più vicina, oppure, dove manchi la Cellula, al corrispondente Comitato di sezione.

Art. 5

Esame e accettazione della domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione al Partito viene esaminata dal Comitato di partito a cui è stata presentata e questo la sottopone, esprimendo il parere favorevole o contrario all'accettazione, alla assemblea della Cellula o della Sezione interessata. Ogni compagno ha diritto di chiedere chiarimenti e di fare osservazioni. Messa in votazione per alzata di mano, la domanda di iscrizione è accettata se votano per la sua accettazione almeno i due terzi dei presenti e, in ogni caso, non meno di metà degli iscritti. Se il voto espresso dall'assemblea non dà una maggioranza di due terzi o è contrario al parere espresso dal Comitato direttivo, questo ha facoltà di porre la questione al Comitato direttivo della superiore istanza di partito. All'iniziativa di questo ha luogo in tal caso, una seconda assemblea della Cellula o della Sezione interessata e il voto di questa seconda assemblea, per cui valgono le norme della prima, è definitivo.

Art. 6

Rilascio della tessera
Anzianità

La tessera del Partito viene rilasciata dal Comitato direttivo della sezione. L'anzianità decorre in ogni caso dal giorno dell'accettazione della domanda di iscrizione da parte della assemblea di Cellula o di Sezione cui essa è stata presentata e viene trascritta sulla tessera.

Art. 7

Condizioni speciali
per l'ammissione nel Partito

Per l'ammissione di coloro che hanno ricoperto cariche direttive politiche in altri partiti è obbligatorio, prima del voto dell'assemblea di cellula o di sezione, il parere del Comitato federale. Lo stesso vale per coloro che, essendo già stati iscritti al Partito, se ne siano staccati o ne siano stati radiati. Se il voto dell'assemblea è contrario al parere del Comitato federale, questo può ricorrere alla Direzione del Partito, la cui decisione è obbligatoria e definitiva.

Per l'ammissione di personalità politiche provenienti da altri partiti che abbiano un

carattere nazionale, o per la riammissione di coloro che siano stati espulsi dal Partito per motivi di indegnità o per gravi ragioni politiche, è obbligatorio il parere della Direzione del Partito e della Commissione centrale di controllo. Qualora questo parere sia in contrasto col voto espresso dall'assemblea che ha deliberato sulla domanda di iscrizione, la Direzione sottopone il caso al Comitato centrale, la cui decisione è obbligatoria e definitiva.

In casi di particolare importanza politica, la domanda di iscrizione può essere presentata direttamente alla Direzione del partito che statuirà su di essa, riferendone al Comitato centrale.

Art. 8

Cambiamento di residenza

Il membro del Partito che per qualsiasi ragione cambia residenza, è tenuto a darne comunicazione al Comitato direttivo della sua organizzazione che informa, per iscritto, il Comitato direttivo dell'organizzazione del luogo dove egli si trasferisce, e rilascia al richiedente un documento di presentazione. Nessun trasferimento può essere accettato se il richiedente non è munito di questo documento dell'organizzazione di origine.

Art. 9

Doveri degli iscritti al Partito

Salve le disposizioni dell'art. 2 ogni iscritto al Partito Comunista è tenuto:

a) a partecipare regolarmente alle riunioni e a svolgere attività di partito secondo le direttive dell'organizzazione cui è iscritto; a realizzare nel suo campo di attività la linea politica del Partito;

b) a migliorare di continuo la propria conoscenza della linea politica del Partito e la propria capacità di lavorare per la sua applicazione; ad approfondire la conoscenza del marxismo-leninismo;

c) ad osservare scrupolosamente la disciplina del Partito;

d) ad avere rapporti di lealtà e fraternità con gli altri membri del Partito;

e) ad avere una vita privata onesta, esemplare;

f) ad esercitare la critica e l'autocritica per il miglioramento della sua attività e di quella del Partito;

g) a vigilare e difendere il Partito contro ogni attacco;

h) a fare con la parola e con l'esempio opera continua di proselitismo.

Art. 10

Diritti degli iscritti al Partito

Ogni iscritto al Partito comunista ha diritto:

a) di contribuire alla elaborazione della linea del Partito prendendo parte alle discussioni e deliberazioni delle organizzazioni cui è iscritto;

b) di intervenire nella discussione di tutte le questioni all'ordine del giorno della organizzazione cui è iscritto e di prendere parte alle decisioni con voto deliberativo;

c) di partecipare con voto deliberativo alle elezioni dei dirigenti della propria organizzazione e dei delegati ai Congressi di sezione, federazione e al Congresso nazionale;

d) di essere eleggibile a qualsiasi carica di partito come delegato ai Congressi di sezione e di federazione e al Congresso nazionale, secondo le modalità e le condizioni fissate nel presente statuto;

e) di essere, in caso di mancanza disciplinare, giudicato da un organismo regolare di partito e di potere in ogni caso fare appello alla assemblea della sua organizzazione e alle istanze superiori: Comitato federale, Comitato centrale, Commissione centrale di controllo e Congresso nazionale.

Art. 11

Struttura del Partito

Il Partito comunista è organizzato in Cellule, Sezioni e Federazioni. Le Federazioni possono, per decisione del Comitato centrale, essere raggruppate in Federazioni regionali autonome.

Art. 12

La Cellula

La Cellula è l'organizzazione di base del Partito. Può comprendere da 5 a 70 iscritti. Essa può essere costituita:

a) sul luogo di lavoro;

b) territorialmente, secondo il luogo di abitazione degli iscritti.

Art. 13

La Cellula sul luogo di lavoro

La Cellula costituita sul luogo di lavoro è la forma normale della organizzazione del Partito. Essa comprende tutti i compagni che sono occupati nello stesso luogo di lavoro. I compagni che fanno parte delle cellule

di luogo di lavoro sono tenuti a partecipare anche all'attività delle cellule territoriali del loro luogo di abitazione in qualità di membri aggregati.

Art. 14

Suddivisione della Cellula in gruppi

Ogni cellula deve essere divisa in gruppi di otto-dieci compagni.

Ogni gruppo ha un capo-gruppo (collettore) che coordina l'attività dei componenti del gruppo.

Art. 15

La Cellula territoriale

La Cellula costituita su base territoriale comprende i compagni che abitano nello stesso caseggiato, o strada, o rione, o villaggio.

Art. 16

Le cellule femminili, giovanili e di ragazze

Le donne, i giovani e le ragazze iscritti al Partito sono di regola organizzati in cellule separate tanto sul luogo di lavoro quanto su base territoriale.

Art. 17

Il Comitato di fabbrica o di azienda

Nei luoghi di lavoro dove ci sono più cellule, si costituisce un Comitato di partito di fabbrica o di azienda che coordina e dirige l'attività e l'azione del Partito nell'azienda stessa.

Tale Comitato di fabbrica o di azienda è composto di regola dai segretari delle cellule dell'azienda.

Qualora le cellule siano numerose, i segretari delle cellule designano, d'accordo col Comitato di sezione, i componenti del Comitato di fabbrica o di azienda.

Il Comitato di azienda designerà il proprio segretario in accordo col Comitato di sezione.

Art. 18

La Sezione

La Sezione è l'organismo di partito immediatamente superiore alla Cellula. Essa è costituita dalle cellule di luogo di lavoro e territoriali esistenti nel suo territorio. La Se-

zione ha una sede permanente, la quale è il luogo di riunione e di ritrovo dei compagni che ad essa fanno capo. La sede della Sezione comunista deve diventare centro di attività politica, culturale ed assistenziale per tutti i lavoratori della località.

Art. 19

Il Comitato Comunale

Nei Comuni che non siano sedi di Comitato federale, e qualora esistano più sezioni, si costituisce il Comitato comunale.

Il Comitato comunale è designato dal Comitato federale. Di regola è composto dai segretari di sezione. Possono fare parte compagni aventi incarichi nella amministrazione comunale e nelle organizzazioni di massa.

Art. 20

I Comitati di Zona

Le sezioni del Partito possono essere raggruppate in zone composte da più comuni e dirette da un Comitato di zona.

Il Comitato di zona è designato dal Comitato federale, sentiti i Comitati di sezione.

Art. 21

La Federazione

La Federazione è composta da tutte le sezioni e cellule esistenti nel territorio di sua competenza e le dirige.

La Federazione di regola è provinciale.

In una provincia possono essere costituite due o più federazioni per decisione della Direzione del Partito.

Art. 22

Il Comitato Regionale

Il Comitato regionale è composto dal segretario regionale nominato dalla Direzione del Partito, dai segretari delle federazioni della regione e da altri compagni scelti fra coloro che abbiano funzioni importanti nella regione.

Il Comitato regionale nomina nel suo seno una segreteria composta di regola da tre compagni.

Il Comitato regionale allo scopo di realizzare la linea del Partito, prende tutte le iniziative politiche ed organizzative che concernono la regione e a tal fine coordina e controlla l'attività delle federazioni.

Art. 23

Il centralismo democratico

La vita interna del Partito comunista è retta secondo i principi del centralismo democratico. Questo significa:

a) che tutti gli organi dirigenti sono eletti democraticamente dagli iscritti alla relativa organizzazione;

b) che tutti gli organi dirigenti hanno l'obbligo di riferire periodicamente agli iscritti nelle organizzazioni che dirigono, circa la loro attività;

c) che tutti gli organi dirigenti e i singoli membri di essi sono sempre revocabili per decisione di coloro che li hanno investiti del loro mandato;

d) che terminata la discussione e presa una decisione, questa è obbligatoria per tutti gli iscritti e per tutti gli organismi dipendenti. La minoranza deve accettare e applicare le decisioni democraticamente prese dalla maggioranza, con deliberazione regolare;

e) che non è tollerata nel Partito la costituzione di frazioni le quali rompano l'unità del Partito stesso o ne mettano in forse la disciplina;

f) che le decisioni degli organismi supe-

riori hanno carattere obbligatorio per gli organismi inferiori.

Art. 24

Attività delle organizzazioni del Partito

Ogni organizzazione del Partito ha il diritto e il dovere di trattare e di risolvere, nell'ambito della linea politica del Partito, e di propria iniziativa, tutte le questioni politiche e di organizzazione che le si presentano e la interessano, e di prendere posizione su tutte le questioni della politica nazionale e del movimento operaio internazionale. Essa ha il dovere di applicare le direttive e le istruzioni degli organismi superiori e di procedere attivamente al reclutamento e all'inquadramento di nuovi membri e alla formazione politica di quadri dirigenti.

Art. 25

Le assemblee degli iscritti

Per ogni cellula, sia di lavoro che territoriale, l'organo massimo di deliberazione e decisione è l'assemblea generale degli iscritti,

la quale deve venire convocata regolarmente dal Comitato direttivo di cellula. Per la Sezione l'assemblea generale degli iscritti ha luogo, con funzioni deliberative, solo in quei casi in cui la Sezione non sia suddivisa in cellule.

Tutte le sezioni, anche se suddivise in cellule, possono però convocare assemblee generali degli iscritti a scopo di informazione e di consultazione. I voti espressi da queste assemblee hanno solo valore consultivo. I comitati direttivi delle cellule più numerose, delle sezioni e delle federazioni possono inoltre convocare, a scopo di informazione e consultazione, riunioni di compagni attivisti; gli ordini del giorno approvati in queste riunioni hanno solo valore consultivo.

Art. 26

I Congressi

Per le sezioni, per le federazioni e per il Partito nel suo complesso, il massimo organo deliberativo, le cui decisioni sono obbligatorie per tutti gli iscritti e per tutte le organizzazioni subordinate, è il Congresso, rispettivamente di sezione, di federazione o nazionale.

Art. 27

Elezioni dei Comitati direttivi e condizioni di eleggibilità

I Comitati direttivi sono eletti con voto diretto e nominativo. Il Comitato direttivo di cellula è eletto dall'assemblea di cellula. Il Comitato direttivo di sezione, il Comitato federale, il Comitato centrale sono eletti dai rispettivi congressi.

Possono essere eletti a membri del Comitato di sezione tutti i compagni che hanno una anzianità di partito di almeno un anno, a membri del Comitato federale tutti i compagni che hanno una anzianità di almeno due anni, a membri del Comitato centrale tutti i compagni che hanno una anzianità di almeno quattro anni. In casi eccezionali, può derogarsi a questa norma per decisione dell'organismo superiore.

Art. 28

Il Comitato direttivo di cellula

Il Comitato direttivo di cellula viene eletto dall'assemblea generale degli iscritti. Il voto è diretto, nominativo.

Il Comitato viene rinnovato di regola totalmente per elezione ogni anno. Rendendosi vacanti uno o più posti si procede alla elezione parziale.

Il Comitato comprende tre o più membri, tra cui un segretario politico, un segretario di organizzazione e un amministratore, designati dal Comitato stesso nel proprio seno o tenendo presenti le indicazioni eventualmente date dalla assemblea.

Il Comitato dirige tutto il lavoro della Cellula ed è responsabile della applicazione della linea del Partito. Esso deve controllare la esecuzione delle decisioni della assemblea di cellula, delle proprie e di quelle degli organismi superiori che lo riguardano.

Esso nomina i compagni responsabili delle diverse branche di lavoro della Cellula stessa e ne controlla l'attività.

Esso risponde collegialmente del suo operato all'assemblea di cellula, al Comitato direttivo della Sezione e alla Federazione.

Art. 29

Il Congresso di sezione

Il Congresso di sezione è formato dai rappresentanti delle cellule, eletti da queste, secondo le norme stabilite dal Comitato direttivo della Federazione, in numero proporzionale agli iscritti. Esso si convoca almeno una volta all'anno per eleggere il Comitato direttivo della Sezione e discutere gli altri argomenti posti al suo ordine del

giorno. Esso può venire convocato straordinariamente per decisione del Comitato direttivo della Federazione o su richiesta di due terzi degli iscritti, previo consenso del Comitato direttivo della Federazione.

Art. 30

Il Comitato direttivo di sezione

Il Comitato direttivo di sezione viene eletto dal Congresso di sezione con voto diretto e nominativo, secondo le norme stabilite dal Congresso stesso. Esso viene rinnovato di regola totalmente ogni anno. Rendendosi vacanti uno o più posti, si procede a cooptazioni.

Il Comitato direttivo di sezione comprende cinque o più membri, tra cui un segretario politico, un segretario di organizzazione, un amministratore, un responsabile della propaganda ed un responsabile del lavoro di massa, eletti nel suo seno tenendo conto delle eventuali indicazioni del Congresso di sezione. Esso controlla il lavoro delle cellule, dei Comitati di fabbrica o di azienda, ed è responsabile di tutta l'attività che si svolge nel territorio della Sezione. Esso deve controllare la esecuzione delle decisioni del Congresso, delle proprie e di quelle di organismi superiori. Esso può formare, per la

migliore organizzazione della sua attività, delle Commissioni di lavoro. A far parte delle Commissioni di lavoro possono essere chiamati anche compagni che non fanno parte del Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo di sezione è responsabile collegialmente del suo lavoro tanto verso il Congresso di sezione quanto verso il Comitato federale.

Art. 31

Il Congresso della Federazione

Il Congresso della Federazione è, nel suo territorio, la più alta istanza del Partito. Esso si riunisce di regola una volta ogni due anni e stabilisce il proprio ordine del giorno. Su richiesta della maggioranza delle sezioni e delle cellule o per decisione del Comitato federale, possono essere convocati congressi straordinari. La convocazione dei congressi straordinari deve essere ratificata dalla Direzione.

La Direzione del Partito può decidere che venga posto all'ordine del giorno un argomento determinato.

Partecipano al Congresso delegati eletti dalle organizzazioni di base in misura proporzionale agli iscritti, a seconda delle norme stabilite dal Comitato federale.

Art. 32

La Conferenza di federazione

La Conferenza di federazione è la riunione dei rappresentanti delle organizzazioni comuniste esistenti nel territorio della medesima, designati dai Comitati direttivi di queste organizzazioni, a seconda delle norme stabilite dal Comitato federale. Essa discute le questioni poste al suo ordine del giorno dal Comitato federale, d'accordo con la Direzione del Partito.

Di regola la Conferenza non ha facoltà di eleggere nuovi organi dirigenti della Federazione. Tale facoltà può esserle attribuita, in caso di necessità, dalla Direzione del Partito, su richiesta del Comitato federale.

Art. 33

Il Comitato federale

Il Comitato federale è l'organo di direzione dell'attività della Federazione nel periodo compreso tra l'uno e l'altro congresso.

Il Comitato federale viene eletto dal Congresso e comprende 15 e più membri. La elezione ha luogo per voto diretto e nominativo, secondo le norme di votazione fissate dal Congresso stesso.

Il Comitato federale controlla l'attività di tutte le sezioni e le cellule. Esso è tenuto

a controllare scrupolosamente l'esecuzione delle proprie decisioni ed è responsabile della giusta applicazione della linea del Partito. Esso dirige la stampa locale, della quale nomina i direttori e i redattori.

Il Comitato federale elegge nel proprio seno un segretario politico che rappresenta il Partito, una segreteria di tre o cinque membri, e un Comitato Esecutivo. Inoltre esso forma, a seconda delle necessità, delle Commissioni di lavoro (per l'organizzazione, la propaganda, la formazione dei quadri, per il lavoro giovanile, femminile, sindacale, ecc. ecc.), di cui designa i responsabili e controlla l'attività. A far parte delle Commissioni di lavoro possono essere chiamati anche compagni che non fanno parte del Comitato federale.

Il Comitato federale è responsabile collegialmente del suo lavoro verso il Congresso provinciale e verso il Comitato centrale.

Art. 34

Il Congresso del Partito

La più alta istanza dirigente del Partito è il Congresso nazionale; che viene convocato per decisione del Comitato centrale non meno di una volta ogni due anni, e comprende i delegati democraticamente eletti da tutte le

Federazioni, proporzionalmente agli iscritti e secondo le norme stabilite dal Comitato centrale.

Il Congresso decide il suo ordine del giorno ed elegge i propri organi direttivi. La Presidenza del Congresso, nel periodo del Congresso stesso, esercita le funzioni e ha i poteri del Comitato centrale.

Il Congresso fissa la linea politica del Partito, giudica l'attività degli organi di direzione centrali e delle formazioni di base, elegge — a voto diretto e nominativo, secondo le norme e nel numero di membri che esso stesso stabilisce — il Comitato centrale e la Commissione centrale di controllo.

Le decisioni del Congresso sono obbligatorie per tutto il Partito.

Art. 35
Cooptazioni

Al di fuori delle elezioni nelle forme previste dagli articoli precedenti, dei compagni possono essere chiamati a far parte degli organismi dirigenti del Partito, a tutte le istanze, per decisione di questi organi stessi. A questa designazione (cooptazione) si da luogo quando si siano resi vacanti dei posti negli organismi in questione e non sia possibile

attendere il regolare Congresso, oppure in casi di importanza politica eccezionale. In ogni caso questa designazione non può riguardare più di un terzo dei membri dell'organismo dirigente interessato e, salvo che per il Comitato centrale, deve essere sanzionata dall'organismo dirigente immediatamente superiore. Per la validità della designazione è richiesta in ogni caso la maggioranza qualificata di due terzi.

Art. 36

Il Comitato Centrale

Il Comitato centrale dirige il Partito nel periodo tra due congressi.

Esso elegge nel suo seno:

a) un segretario generale e uno o due vice-segretari generali del Partito;

b) la Direzione del Partito di cui fissa il numero dei membri effettivi e supplenti, e a cui è demandata la direzione corrente di tutta l'attività del Partito.

La Direzione del Partito, a sua volta, designa:

a) la Segreteria del Partito come organo che assicura la continuità del lavoro politico e organizzativo della Direzione, la esecuzione delle sue decisioni e il disbrigo delle pratiche correnti;

b) la Commissione di organizzazione;

c) i responsabili delle Commissioni di lavoro costituite presso il Comitato centrale;

d) i direttori dei quotidiani che hanno funzioni di organo centrale del Partito.

La convocazione del Comitato centrale è fatta dalla Direzione del Partito e deve avvenire di regola ogni tre mesi.

Art. 37

La Commissione centrale di controllo

La Commissione centrale di controllo ha l'incarico:

a) di sindacare il bilancio del Partito;

b) di giudicare delle accuse portate contro l'onorabilità personale e la condotta pubblica dei membri del Comitato centrale, dei Segretari di federazione, dei ministri, sottosegretari e deputati comunisti in carica;

c) di giudicare di tutte quelle questioni di carattere disciplinare che le vengono sottoposte dalla Direzione del Partito e dal Comitato centrale.

Art. 38

Il Consiglio Nazionale

Nell'intervallo tra due congressi, allo scopo di consultare il Partito su questioni attinenti

la sua azione politica generale, il Comitato centrale può convocare il Consiglio nazionale del partito, del quale fanno parte, oltre ai membri effettivi e candidati dello stesso Comitato centrale, i segretari dei Comitati federali, e i membri della Commissione centrale di controllo.

Al Consiglio nazionale possono essere inviati i compagni che occupano posti importanti nella vita politica e amministrativa.

Art. 39

La Conferenza del Partito

Nell'intervallo tra due congressi, il Comitato centrale può convocare delle Conferenze nazionali di cui esso stabilisce l'ordine del giorno, e alle quali i Comitati federali delegano i loro rappresentanti secondo le istruzioni che verranno emanate di volta in volta.

Tanto le deliberazioni della Conferenza quanto quelle del Consiglio nazionale hanno valore consultivo, e diventano esecutive solo dopo ratifica del Comitato centrale.

Art. 40

Cariche pubbliche elettive

La scelta dei candidati del Partito alle elezioni politiche e amministrative viene fatta

in base a norme che vengono stabilite dal Comitato centrale o per esso dalla Direzione del Partito.

I membri del Partito designati a cariche pubbliche elettive sono responsabili del loro mandato tanto verso il Partito che li ha designati quanto verso i loro elettori e la massa popolare che essi rappresentano.

Art. 41

Cumulo di cariche

Pur non esistendo nessuna incompatibilità tra le diverse cariche elettive di partito e rappresentative, sarà di regola evitato il cumulo di troppi incarichi in una sola persona.

Art. 42

I comunisti nelle organizzazioni di massa

Tutti i membri del Partito debbono obbligatoriamente essere iscritti alle rispettive organizzazioni sindacali e professionali. Le donne e i giovani sono tenuti a iscriversi alle rispettive organizzazioni democratiche di massa.

I comunisti sono tenuti a rispettare scrupolosamente la disciplina democratica dei sin-

dacati, delle associazioni professionali e delle altre organizzazioni di massa di cui fanno parte. Nell'ambito di questa disciplina, essi lavorano e lottano per l'unità e il rafforzamento dei sindacati, per la difesa degli interessi della loro categoria, per il miglioramento delle condizioni di esistenza e la realizzazione di tutte le aspirazioni economiche e sociali dei lavoratori.

I comunisti sono tenuti a rendere conto al Partito dell'attività che svolgono per realizzare questi principi direttivi, e di ogni altra loro azione in seno ai sindacati. Il Partito comunista è però contrario ad ogni intervento di partito che limiti o comprometta l'indipendenza dei sindacati o di altra organizzazione di massa.

Art. 43

L'unitá del Partito

L'unità del Partito è garanzia essenziale per la realizzazione del suo programma, per la vittoria delle classi lavoratrici e del popolo, nella lotta per la democrazia progressiva e per il socialismo.

Tutte le formazioni di partito e tutti i compagni sono tenuti a difendere l'unità del Partito contro ogni tentativo di disgregazione e di attività di frazione. La costituzione di grup-

pi frazionistici in seno al Partito è rigorosamente proibita e viene colpita con sanzioni che possono giungere fino all'espulsione.

Art. 44

Il rafforzamento del Partito

Il Partito si rafforza non soltanto aumentando il numero dei suoi aderenti ed elevandone la capacità politica ed ideologica, ma avendo cura costante che non entrino nè rimangano nelle sue file elementi che gettino il discredito sul Partito stesso per la loro condotta, o abbiano dato o diano prova di viltà, o siano in qualsiasi modo agenti di nemici politici del Partito o veicolo della influenza di questi nelle sue file.

Art. 45

Sanzioni disciplinari

Il comunista che manca ai doveri verso il Partito è punito con le seguenti sanzioni:

a) richiamo orale;
b) biasimo scritto;
c) la destituzione dalla carica;
d) la sospensione da uno a sei mesi;
e) la radiazione;
f) l'espulsione.

Il richiamo orale e il biasimo vengono inflitti dagli organismi dirigenti del Partito. Le

altre sanzioni sono decise dall'assemblea che è qualificata per l'accettazione dell'iscrizione e con la stessa maggioranza. La sospensione, la radiazione e l'espulsione saranno valide solo dopo la ratifica del Comitato federale e, nei casi più gravi, dopo la ratifica del Comitato centrale.

Il compagno sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto alla contestazione specifica degli addebiti e alla discolpa. Egli può appellarsi al Comitato direttivo dell'organizzazione superiore a quella che ha preso la misura e in ogni caso alla Direzione del Partito e al Comitato centrale.

Tutte le sanzioni possono essere rese pubbliche.

Art. 46

La finanza del Partito

I mezzi finanziari del Partito sono forniti dai proventi delle tessere e delle quote versate dagli iscritti, da sottoscrizioni e oblazioni volontarie, dal provento di feste, lotterie popolari, prestiti, ecc.

La tessera è annuale e il suo prezzo è stabilito ogni anno dalla Direzione del Partito, la quale fissa pure l'ammontare delle quote e la misura della ripartizione del provento della tessera e delle quote tra le organizzazioni periferiche e l'organizzazione centrale.

Ogni organizzazione del Partito deve tenere una regolare amministrazione dei suoi fondi.

Art. 47
La bandiera del Partito
Simbolo ed inni

La bandiera del Partito comunista italiano è un rettangolo di drappo rosso, la cui base è una volta e mezzo l'altezza. Nel suo angolo superiore sinistro essa reca in colore oro la Stella d'Italia a cinque punte, simbolo dell'unità e indipendenza del nostro Paese e i simboli del lavoro, la falce e il martello. Sotto questi simboli, orizzontalmente, sono ricamate, in colore oro, le lettere « P.C.I. ». Legato al panno della bandiera è un nastro dai colori nazionali: verde, bianco e rosso.

Nelle pubbliche manifestazioni la bandiera del Partito deve essere sempre portata insieme con la bandiera nazionale, la quale verrà pure esposta dalle organizzazioni ogni volta che viene esposta la bandiera del Partito e accanto ad essa.

Nelle assemblee di partito vengono eseguiti come inni dei lavoratori italiani l'« Inno dei lavoratori », « Bandiera rossa », e l'« Internazionale ».